

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Parte ricorrente espone quanto segue:

- lamenta di essere stato sanzionato dal MEF per l'assenza della dicitura "*non trasferibile*" sugli assegni emessi;
- di ciò ritiene responsabile la banca convenuta per averle consegnato un carnet di assegni sprovvisti della clausola di "*non trasferibilità*".

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, la parte ricorrente chiede che l'Arbitro condanni la parte resistente al rimborso della multa già ricevuta e pagata e di quella che riceverà per essere stata indotta in errore dalla banca stessa a seguito della consegna da parte di quest'ultima di un carnet di assegni privo della clausola di non trasferibilità, senza peraltro una successiva comunicazione al riguardo.

L'intermediario convenuto resiste alla pretesa contro deducendo quanto segue:

- ai sensi dell'art. 49, comma 4 del D.Lgs. n. 31/2007, può essere richiesto il rilascio di moduli a forma libera, senza la clausola di intrasferibilità: laddove poi il titolo venga utilizzato per importi superiori a 1.000,00 euro, spetta al cliente inserire la dicitura "non trasferibile";

- se ciò non accade, il cliente può decidere se pagare l'oblazione oppure attendere l'esito del procedimento sanzionatorio, nel corso del quale può fornire le proprie osservazioni ed ottenere, se del caso, un provvedimento di proscioglimento;
- nel caso di specie, ad ogni modo, il cliente non fornisce prova: i) dell'effettiva trattenuta, da parte sua, dei titoli in questione né dei loro estremi identificativi; ii) dell'effettivo addebito della sanzione; iii) di aver intrapreso le iniziative sopra menzionate al fine di evitare la sanzione o di ridurre l'importo;
- la cliente è cosciente della propria responsabilità, ammettendo che sarebbe stato suo obbligo apporre a mano la clausola di non trasferibilità: in passato, infatti, ha tratto diversi assegni apponendo di proprio pugno la dicitura in questione.

L'intermediario convenuto conclude pertanto per il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avanzate.

DIRITTO

La ricorrente afferma la *responsabilità della banca trattaria di due assegni privi della clausola di "non trasferibilità"*, assegni consegnati dalla medesima banca alla propria cliente, odierna ricorrente.

Sulla base delle affermazioni di parte ricorrente la vicenda si è svolta come segue:

- la ricorrente in data 5 settembre 2025 e in data 29 settembre 2025, emetteva due assegni dell'importo, rispettivamente, di € 7.600,00 e € 11.100,00, *entrambi privi della dicitura "non trasferibile"*;
- per il primo di questi assegni, in data 12 settembre 2025, la banca negoziatrice inviava al Ministero dell'Economia e delle Finanze una comunicazione di infrazione ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 231/2007, perché il titolo era privo della clausola di non trasferibilità;
- in relazione a tale primo assegno è stata già irrogata una sanzione di euro 1.520,00 euro, mentre per il secondo assegno la ricorrente è in attesa di una sanzione di 2.250,00 euro.

Ciò premesso, parte ricorrente, *pur ammettendo il proprio errore per non aver apposto la clausola a mano sul modulo dell'assegno*, ritiene comunque la banca convenuta responsabile *per l'emissione di carnet di assegni privi della dicitura non trasferibile*, e ne chiede pertanto la condanna, a titolo risarcitorio, al pagamento di un importo pari alla somma delle sanzioni irrogate e irrogande.

Per contro, l'intermediario, in primo luogo, osserva che parte ricorrente non produce alcuna documentazione a sostegno della versione dei fatti sopra riportata: *manca, infatti, la copia dei titoli in questione (dei quali non vengono indicati neppure gli estremi identificativi); manca altresì evidenza della loro avvenuta negoziazione e la prova dell'avvenuta irrogazione della sanzione*, la quale costituisce la fonte del danno di cui si chiede il risarcimento; danno che, per buona parte (euro 2250,00), appare meramente potenziale già nella prospettazione fornita dall'istante, la quale riferisce che la sanzione relativa al secondo assegno dev'essere ancora irrogata.

In tema di riparto dell'onere probatorio, il costante orientamento dell'ABF (*ex multis* v. Coll. Coord., dec. n. 7716/2017) è il seguente: "...per decidere infine sulla fondatezza della domanda non può che farsi applicazione, "in linea di massima" (stante l'assenza di specifici richiami alle norme generali e avuto riguardo alla natura "valutativa" del responso), delle regole fondamentali del processo civile: il principio dispositivo (artt.99 e 115 c.p.c.); il principio del contraddittorio (art.101 c.p.c. e 167 c.p.c.) e il principio dell'onere della prova (art.2697cc.). In tal senso si è già espresso il Collegio di Coordinamento con la decisione n.10929 del 15 dicembre 2016, nella quale sono stati tra l'altro

precisati i limiti cognitivi dell'ABF ("definiti dalla domanda formulata dalla parte ricorrente e dalle argomentazioni di segno contrario, addotte dalla parte resistente, senza che l'arbitro possa esaminare situazioni fattuali diverse da quelle rappresentate dalle parti interessate")...."

Il principio dell'onere della prova, nel procedimento ABF è dunque regolato dall'art.2697cc. il quale dispone che *chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*: pertanto se la domanda del ricorrente è priva, come nel caso in esame, di idoneo supporto probatorio essa, già solo per tale motivo, deve essere respinta per mancato assolvimento di tale onere.

Ciò posto, il Collegio rileva comunque quanto segue in punto di emissione di assegni.

L'art. 49 del Dlgs. 231/2007 (c.d. Decreto antiriciclaggio), articolo rubricato *"Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore"* dispone quanto segue ai commi 4 e 5:

"4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità."

Indi l'art. 51 del medesimo Decreto, articolo rubricato *"Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo"* dispone quanto segue ai commi 1 e 2:

"1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato."

In forza di tale normativa la Banca convenuta, *quale trattaria di assegni privi della dovuta clausola di non trasferibilità* ai sensi di cui sopra, essendosi in presenza di una violazione dell'art. 49 comma 5 del citato Decreto era tenuta, per legge, ad effettuare la comunicazione al MEF di tale infrazione.

Altra questione è se la Banca convenuta quale emittente del carnet di assegni per cui è controversia fosse altresì in qualche modo responsabile o corresponsabile per tale mancata dicitura sugli assegni.

Al riguardo, l'intermediario documenta che il carnet di assegni rilasciato alla cliente era stato alla medesima consegnato in data 26 marzo 2008, cioè *poco più di un mese prima della data di entrata in vigore della normativa sopra richiamata* (30 aprile 2008).

Al momento dell'emissione pertanto era stato consegnato un carnet conforme alla legge.

L'intermediario osserva inoltre che, a norma dell'art. 49, comma 4 sopra riportato, *su richiesta scritta del cliente possono tuttora essere emessi moduli in forma libera*, con la conseguenza che, *laddove gli stessi siano utilizzati per trasferire somme superiori ai 1.000,00 euro, la clausola di non trasferibilità deve essere apposta a cura del cliente*. Ciò viene illustrato anche in un'apposita "guida" pubblicata da Banca d'Italia, ABI e MEF in occasione dell'entrata in vigore della nuova normativa: tale guida che viene dall'intermediario depositata tra i documenti chiarisce chiaramente che *"per importi pari o superiori ai 1.000,00 euro, la clausola di non trasferibilità dovrà comunque essere sempre inserita da colui che emette l'assegno"*.

La parte resistente evidenzia altresì, depositandone le prove, che la ricorrente era a conoscenza di tali regole, avendo in passato utilizzato diversi *assegni sempre privi della dicitura prestampata in questione*, dicitura "non trasferibile" che era stata tuttavia aggiunta a penna dalla cliente la quale in tal modo si dimostrava consapevole di tale obbligo.

Il Collegio ricorda altresì che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF è nel senso che la banca non possa essere ritenuta responsabile di eventuali sanzioni irrogate al ricorrente a causa di irregolarità presenti sugli assegni. In tal senso v. Collegio di Bologna decisione n. 589/2024 ove è affermato il seguente principio: *"il Collegio deve accertare se l'intermediario resistente fosse tenuto, o non fosse tenuto, ad informare il cliente del titolo emesso in violazione dell'art. 49, comma 5 del d.lgs. 231/2007 (L'art. 49, comma 5°, del d.lgs. 231/2007 recita: "5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.") o quanto meno a dotarsi di procedura automatizzata idonea a respingere detti assegni*.

[...] La normativa richiamata giustifica il convincimento, ripetutamente sostenuto dai Collegi A.B.F., (tra gli altri: Coll. Torino, decisione 18043/2018; Coll. Palermo, decisione 16001/2022 ecc.), che la violazione dell'art. 49 del d.lgs. 231/2007 si perfeziona nel momento stesso in cui viene negoziato un assegno in assenza delle indicazioni richieste dalla normativa antiriciclaggio, per cui la banca è tenuta solo alla segnalazione dell'illecito al MEF.

Per tutte le ragioni sopra esposte il presente ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE